

COMUNE DI CONCAMARISE
(Provincia di Verona)

NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO DI PREVISIONE
2021-2022-2023

(art. 11, comma 5 D.Lgs. 118/2011 e principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio
– Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011)

Premessa

L'armonizzazione contabile introdotta con il D.lgs. 118/2011, prevede che il bilancio di previsione venga redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 allo stesso decreto, e deve comprendere, tra gli allegati anche la cosiddetta nota integrativa, con lo scopo di esplicitare alcuni aspetti del bilancio. Il principio contabile allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, al paragrafo 9.11 ne prevede i contenuti minimi costituiti da:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestata dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, con la "nota integrativa" si completano ed arricchiscono le informazioni al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

1. Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

La redazione del Bilancio deve essere predisposta nel rispetto dei seguenti principi generali: annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità ed equilibri di bilancio.

In particolare le previsioni e in generale tutte le valutazioni a contenuto economico-finanziario e patrimoniale devono essere, inoltre, sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse al fine di rendere attendibili i documenti predisposti (principio dell'attendibilità).

Le previsioni di bilancio sono state elaborate tenendo conto di quanto previsto dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), di quanto previsto dalle Leggi di Bilancio degli esercizi finanziari precedenti per le disposizioni ancora valide per gli esercizi 2021-2023 e di quanto previsto dai diversi provvedimenti adottati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica nel corso del 2020 (DL 18/2020, DL 34/2020, DL 104/2020, così come convertiti in Legge).

Quindi, tenuto conto del contesto di generale incertezza dovuto all'emergenza sanitaria in corso, in linea generale le previsioni sono state effettuate nel seguente modo:

- si è provveduto a stimare le entrate e le spese considerando l'andamento storico delle stesse, dei contratti/convenzioni in essere, delle modifiche normative intervenute nonché delle scelte operate dall'Amministrazione;

- l'imputazione delle entrate e delle spese negli esercizi 2021-2023 è stata effettuata in applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata di cui all'Allegato A/2 al D.Lgs. n. 118/2011.

L'evoluzione dell'attuale situazione, sarà attentamente monitorata nel corso dell'esercizio, aggiornando di conseguenza le previsioni di bilancio, con l'obiettivo di fornire, per quanto possibile, adeguate risposte in via preventiva.

Gli Strumenti della programmazione

La Giunta Comunale predispose e presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale il Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 ed annessi allegati.

Lo schema di bilancio è stato redatto sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione ed è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il Pareggio di bilancio

I principali equilibri di bilancio da rispettare in sede di programmazione e di gestione consistono nel pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese.

	Competenza Entrata/Spesa	Cassa Entrata	Cassa Spesa
Esercizio 2021	€ 1.575.186,87	€ 1.941.761,32	€ 1.769.467,24
Esercizio 2022	€ 2.055.986,87		
Esercizio 2023	€ 2.460.486,87		

1.1 Parte Entrata

L'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, che detta i principi principali da applicare nella fase di programmazione del bilancio, stabilisce che la previsione delle entrate rappresenta quanto l'amministrazione ritiene di poter ragionevolmente accertare in ciascun esercizio contemplato nel bilancio.

La contabilità armonizzata (allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011) prevede che in bilancio siano iscritte le entrate per l'intero importo, comprendendo anche i crediti di dubbia esazione, stanziando nel contempo una apposita posta contabile denominata "Accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità" a copertura dei crediti insoluti.

Tenuto conto che fino all'esercizio 2014, alcune entrate venivano accertate per cassa, alcuni stanziamenti sono stati determinati tenendo in considerazione, oltre al trend storico degli incassi riferiti agli esercizi precedenti, anche dati extracontabili desumibili da banche dati tenute a cura dei vari settori cui è affidata la gestione delle relative risorse. Soltanto alcune voci specificatamente indicate nel principio contabile 4/2 vengono accertate ancora per cassa.

In sintesi, le principali voci di entrata sono:

Titoli I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati

Le disposizioni della Legge di Bilancio 2020, del DL 124/2019, del DL 162/2019 e i provvedimenti normativi precedenti per il calcolo delle Imposte e del Fondo di Solidarietà, prevedono la rimozione del blocco delle aliquote fiscali, lasciando agli enti l'autonomia nell'applicazione dei propri tributi.

La citata legge di bilancio ha riformato l'assetto dell'imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di prelievo – imposta comunale sugli immobili "IMU" e Tributo per i servizi indivisibili "TASI" – e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo.

- IMU: trend storico degli incassi adeguato alla evoluzione normativa e sulla base del prospetto fornito dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – contenente i dati relativi alle componenti di calcolo del Fondo di Solidarietà Comunale e la determinazione della quota per ristoro di minori introiti I.M.U.;

- IMU e TASI da accertamenti: trend storico, adeguato ai nuovi principi contabili che prevedono l'accertamento integrale dell'entrata.

- TARI: come da piano finanziario redatto dalla società ESA-Com S.p.A. che gestisce completamente il servizio;

- Addizionale Comunale IRPEF: aliquota invariata - gettito stimato sulla base dei dati storici sulla base dei dati dei redditi imponibili forniti dal Ministero.

- Canone Unico Patrimoniale: è stato previsto il "canone unico patrimoniale" introdotto dalla Legge 160/2019, (Legge Finanziaria 2020) in sostituzione della tassa/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari. Il gettito è stato stimato tenendo conto del trend storico degli incassi delle voci precedentemente presenti in bilancio.

Tipologia 301 Fondi perequativi da amministrazioni centrali

- Fondo di solidarietà comunale: in attesa della definizione della disposizione relativamente al F.S.C. per l'anno 2021, le spettanze 2020 si assumono a riferimento per le previsioni di entrata 2021-2023, con un incremento di € 2.667,99 per il ripristino progressivo del taglio al FSC operato, dal 2014 al 2018, dall'art. 47, comma 9, lettera a) del D.L. n. 66/2014.

Titolo II Trasferimenti correnti

Tipologie 101 – 103 Trasferimenti da amministrazioni pubbliche e da imprese

- Contributi statali, regionali e/o da altre amministrazioni locali: in base a disposizioni di legge o provvedimenti in essere.
- Contributi da imprese: in base a provvedimenti di riconoscimento/erogazione.

Titolo III Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

- proventi da servizi cimiteriali, illuminazione votiva, utilizzo impianti sportivi e sale civiche, ecc.: trend storico adeguato alle tariffe/esenzioni vigenti.

Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

- sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali, ordinanze, norme di legge e sanzioni per violazioni al codice della strada: trend storico opportunamente adeguato ai nuovi principi contabili che prevedono l'accertamento integrale dell'entrata.

Titolo IV Entrate in conto capitale

Tipologia 200 Contributi agli investimenti

- contributi per investimenti sulla base di provvedimenti in essere.

Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale

- proventi concessioni edilizie/permessi di costruire: sulla base del trend storico opportunamente rideterminato in relazione alle valutazioni del competente responsabile di servizio.

L'Amministrazione si riserva la possibilità in corso d'anno se si verificasse la necessità, di utilizzare i proventi degli oneri di urbanizzazioni e delle sanzioni irrogate ai sensi del Testo unico sull'edilizia (DPR

380/2001) per finanziare spese correnti legate alla pandemia.

- contributo perequativo da accordi piano degli interventi: sulla base dei provvedimenti in essere.

Titolo VI Accensione di prestiti

Il bilancio finanziario 2021-2023 non prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari a cui con difficoltà potrebbe fare fronte.

Titolo VII - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. L'attuale livello di liquidità consente di presumere che anche per il triennio 2021-2023 non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni.

A titolo precauzionale è comunque stato previsto un apposito stanziamento, sia in entrata che al corrispondente titolo dell'Uscita.

Titolo IX - Entrate per conto di terzi e partite di giro

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

1.2 Parte Spesa

Gli stanziamenti di spesa di competenza sono stati previsti in misura necessaria a garantire lo svolgimento di tutte le attività che daranno luogo ad operazioni esigibili negli esercizi 2021-2022-2023 del bilancio di previsione.

Conformemente al principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011) la quantificazione è stata fatta determinando i valori esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione finanziario.

In particolare, per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, assistenza domiciliare, illuminazione pubblica, ecc.);
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali (compensi organi istituzionali, imposte e tasse, spese per macchine d'ufficio, per attrezzature varie, per automezzi, ecc.);
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'Amministrazione.

Per quanto riguarda i fondi e gli accantonamenti sono stati iscritti:

a) FONDO DI RISERVA: rispetta il limite di cui all'art. 166 del D.Lgs. 267/2000, che prevede uno stanziamento compreso tra lo 0,30 ed il 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

b) FONDO DI RISERVA DI CASSA: rispetta il limite di cui all'art. 166, comma 2-quater del D.Lgs. 267/2000, che prevede uno stanziamento minimo pari allo 0,2% delle spese finali.

c) ACCANTONAMENTO PER INDENNITÀ DI FINE MANDATO DEL SINDACO, Non sono previsti accantonamenti per indennità di fine mandato del sindaco, a titolo di spesa potenziale, previsto dal paragrafo 5.2, lettera i) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, in quanto il sindaco attualmente in carica ricopre contemporaneamente la carica di Senatore della Repubblica.

d) FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ: corrisponde ai crediti di dubbia e difficile esazione.

in base a quanto disposto dal principio contabile riguardante la competenza finanziaria potenziata, in relazione alle entrate di dubbia e difficile esazione previste nell'esercizio, deve essere effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità che non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce, alla fine dell'esercizio, nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Tale fondo ha la funzione di evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso dell'esercizio medesimo.

Sostanzialmente è un fondo che il nuovo principio contabile impone di costruire in misura proporzionale alla possibile mancata riscossione delle entrate proprie.

Pertanto, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione, è necessario individuare le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione.

Da tener presente che non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

- i crediti da altre amministrazioni pubbliche (la commissione Arconet, nella seduta del 20 settembre 2017, ha chiarito che le amministrazioni pubbliche da considerare sono tutti gli enti e i soggetti individuati dall'Istat inseriti nel cono economico consolidato e aggiornati annualmente entro il 30 settembre);
- i crediti assistiti da fideiussione;
- le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa;

- le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti somme riscosse per conto di un altro ente (come per esempio il tributo sui rifiuti trasferito alla provincia o le sanzioni per violazione al codice della strada di competenza delle province), poiché l'accantonamento è effettuato dal beneficiario finale.

Per la determinazione del fondo, per ciascuna delle entrate considerate, a partire dal 2020, si calcola la media semplice del rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti dell'ultimo quinquennio.

Il fondo è determinato applicando all'importo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate considerate, una percentuale pari al completamento a 100 della media ottenuta.

Le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, hanno previsto un inserimento graduale di tali fondi nel bilancio degli Enti.

Dal 2021 la quota da stanziare, in vigore dell'attuale normativa, deve essere pari al 100% della percentuale determinata per il completamento a 100 della media determinata (art. 1, comma 882, legge 205/2017).

Lo stanziamento è stato calcolato considerando per la loro natura, le seguenti risorse d'incerta riscossione:

- Imposta Municipale sugli Immobili IMU - Accertamenti anni pregressi (entrata tributaria)
- Tributo servizi indivisibili TASI - Accertamenti anni pregressi (entrata tributaria)
- Sanzioni per violazioni al codice della strada (entrate extra-tributarie)
- Proventi da servizio lampade votive (entrate extra-tributarie)

I proventi da oneri concessori non sono stati oggetto di accantonamento, non avendo riscontrato nel quinquennio precedente situazioni creditorie.

La quantificazione minima del fondo crediti dubbia esigibilità è determinata utilizzando il metodo previsto dal principio contabile 4/2, considerando il quinquennio precedente a partire dall'esercizio 2019.

In particolare, il valore del fondo è stato determinato rispettando le percentuali minime derivanti dalla media semplice tra incassi (compresi quelli a residui, determinati in base a quanto previsto dal principio contabile) ed accertamenti degli ultimi cinque esercizi, dal 2015 al 2019.

e) FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI: Nel Bilancio di Previsione 2021-2023 non è stato previsto lo stanziamento dell'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali, obbligatorio a partire dall'anno 2021 per i comuni che presentano ritardi nei pagamenti e mancata riduzione del debito commerciale rispetto all'esercizio precedente (art. 1, comma 859, della L. 145/2019), in quanto non ricorre la fattispecie.

1.3 Entrate e spese non ricorrenti

L'allegato 7 al D.Lgs. 118/2011, relativo alla struttura della codifica della transazione elementare, prevede che la stessa riporti uno specifico codice che identifichi, sia per l'entrata, sia per la spesa, la caratteristica di ricorrente o non ricorrente ossia:

- entrate ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata si a prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi;
- spese ricorrenti e non ricorrenti a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Per quanto riguarda le previsioni, si è preso in esame il trend storico, considerando ricorrenti tutte quelle entrate che si caratterizzano per una ripetitività nel corso degli anni.

Si omette l'analisi delle entrate non ricorrenti di parte capitale, in quanto le stesse sono finalizzate esclusivamente al finanziamento di spese non ricorrenti di natura capitale.

Tenuto conto anche dell'elenco di cui al paragrafo 9.11.3 dell'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, di seguito si riportano le previsioni delle entrate e delle spese non ricorrenti per il triennio 2021-2023:

totale	14.542,30	14.542,30	14.542,30
--------	-----------	-----------	-----------

Titoli I-II-III entrate correnti	700.886,87	696.886,87	696.886,87
% su entrate correnti	2,07%	2,09%	2,09%

spese del titolo 1° non ricorrenti	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
consultazione elettorali e referendarie locali			
spese per eventi calamitosi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
sentenze esecutive e atti equiparati			
ripiamo disavanzi organismi partecipati			
Potatura alberi alto fusto	6.600,00		
Trasferimento sanzioni a Provincia	2.000,00	2.000,00	2.000,00
totale	13.600,00	7.000,00	7.000,00

Titolo 1 Spese correnti	679.401,76	670.278,23	669.104,89
% su spese correnti	2,00%	1,04%	1,05%

SBILANCIO (entrate > spese)	942,30	7.542,30	7.542,30
-----------------------------	--------	----------	----------

Lo sbilancio tra entrate non ricorrenti e spese non ricorrenti rappresenta la somma destinata a finanziare la spesa corrente ordinaria. Tale situazione dovrà essere attentamente monitorata, al fine di non compromettere gli equilibri di bilancio.

2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente

La procedura di approvazione del Bilancio di previsione prevede che lo stesso venga redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, cui deve essere allegato anche il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio precedente. In particolare, si tratta di formulare una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio 2017, in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Nel caso di disavanzo di amministrazione presunto è necessario iscrivere tale posta tra le spese del bilancio di previsione, variandone l'importo in sede di approvazione definitiva del rendiconto.

Nel caso di risultato positivo, è fatto divieto di raggiungere il pareggio in sede preventiva tramite l'avanzo presunto, in quanto trattasi di un valore stimato, non ancora formalmente accertato con il rendiconto.

Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate

risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità previste al paragrafo 9.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

Di seguito si riporta la composizione delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL	31 DICEMBRE 2020 (A)	158.027,89
---	-----------------------------	-------------------

Parte accantonata

<i>Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020</i>	43.680,07
<i>Fondo anticipazioni liquidità</i>	0,00
<i>Fondo perdite società partecipate</i>	0,00
<i>Fondo contenzioso</i>	1.500,00
<i>Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente</i>	1.500,00
Totale parte accantonata (B)	46.680,07
Parte vincolata	
<i>Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili</i>	9.292,95
<i>Vincoli derivanti da trasferimenti</i>	1.391,70
<i>Vincoli derivanti da contrazione di mutui</i>	
<i>Vincoli formalmente attribuiti dall'ente</i>	
<i>Altri vincoli da specificare</i>	
Totale parte vincolata (C)	10.684,65
Totale parte destinata agli investimenti (D)	792,53
Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)	99.870,64

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

La determinazione e la composizione dell'avanzo di amministrazione subiranno delle modifiche a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi. Tale attività, propedeutica alla redazione del rendiconto di gestione, determinerà in via definitiva sia l'avanzo di amministrazione sia la consistenza del Fondo Pluriennale Vincolato.

In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto nella sola quota costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o dal pre-consuntivo di chiusura, purché esso sia stato determinato dalla Giunta entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio di riferimento.

Non essendo prevista l'applicazione dell'avanzo presunto, come indicato nell'undicesimo decreto correttivo al D.Lgs. 118/2011, non è necessario allegare alla presente nota integrativa le tabelle di dettaglio denominate A/1, A/2 ed A/3.

Considerato che il Bilancio di previsione 2021-2023 viene presentato prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2020, e tenuto conto che non sussistono le condizioni per l'utilizzo delle quote vincolate/accantonate, nello stesso non trovano applicazione tali risorse.

3. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nel triennio 2021-2023 sono previsti i seguenti investimenti:

DESCRIZIONE	2021	2022	2023
Titolo II - Spese in conto capitale finanziare con risorse dell'anno	64.200,00	553.000,00	957.500,00
Impegni reimputati			
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			
Totale spese Titolo II	64.200,00	553.000,00	957.500,00

Tali spese sono finanziate senza ricorso all'indebitamento, utilizzando le risorse del titolo IV dell'entrata. Si tratta nello specifico di:

DESCRIZIONE	2021	2022	2023
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Entrate reimputate			
Fondo pluriennale di entrata per spese in conto capitale			
Altre entrate in conto capitale	64.200,00	553.000,00	957.500,00
Entrate da indebitamento	0,00	0,00	0,00
Totale spese Titolo II	64.200,00	553.000,00	957.500,00

4. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favori di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favori di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

5. Oneri ed impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

L'ente non ha attivato contratti aventi ad oggetto strumenti di finanza derivata.

6. Elenco dei propri enti ed organismi strumentali

- Enti strumentali: nessuno

- Organismi strumentali: nessuno

7. Elenco delle partecipazioni possedute

Alla data di stesura della presente nota integrativa, il Comune di Concamarise possiede le seguenti partecipazioni, nelle quote indicate:

Partecipazioni dirette:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
ACQUE VERONESI SCRL	03567090232	0,06%	MANTENIMENTO
CAMVO SPA	80017620230	1,49%	MANTENIMENTO
ESA-COM SPA	03062710235	0,50%	MANTENIMENTO

Partecipazioni indirette:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
ACQUE VERONESI SCRL	03567090232	3,82% CAMVO SPA	MANTENIMENTO
ESA-COM SPA	03062710235	46,40% CAMVO SPA	MANTENIMENTO
VIVERACQUA SRL	04042120230	17,39% ACQUE VERONESI SCRL	MANTENIMENTO	
GIELLE AMBIENTE SRL	03231460233	100% ESA-COM SPA	RAZIONALIZZAZIONE	PREVISTA FUSIONE PER INCORPORAZIONE IN ESA-COM SPA

L'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 così recita:

ai fini del presente decreto:

- per enti strumentali si intendono gli enti di cui all'art. 11-ter, distinti nelle tipologie definite in corrispondenza delle missioni di bilancio;
- per organismi strumentali delle regioni e degli enti locali si intendono le loro articolazioni organizzative, anche al livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica.

L'art. 11-ter del D.Lgs. 118/2011 definisce gli entri strumentali controllati e partecipati, in base al verificarsi o meno di una delle condizioni elencate, ossia:

- a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
- e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.

8. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

Il bilancio di previsione 2021-2023 è stato predisposto applicando i nuovi principi della contabilità armonizzata, nel rispetto del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

Il principio della prudenza, applicabile nel bilancio di previsione, prevede l'iscrizione a bilancio delle sole componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato senza un'arbitraria ed immotivata riduzione delle previsioni di entrata. Per quanto possibile, stante di cambiamenti in corso nell'ambito della finanza locale, la maggior parte delle voci di bilancio alimentate dalla fiscalità locale e dai trasferimenti statali è prevista ipotizzando il panorama fiscale esistente alla data di predisposizione del presente documento.

Al pari, le componenti negative, sono state limitate alle sole voci degli impegni sostenibili, finanziati dalle risorse previste.

L'incertezza che grava sulla possibile realizzazione di alcune voci di entrata corrente, porta a tenere in considerazione l'eventualità di una limitazione, da parte della Giunta Comunale, della natura autorizzatoria degli stanziamenti degli esercizi per i quali si prevede uno squilibrio, non ancora impegnati, al fine di evitare l'assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate che potrebbero irrigidire la gestione ed impedire l'adozione di interventi strutturali di riequilibrio da parte del Consiglio (paragrafo 9.5, allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011).

Equilibri di Bilancio

Con circolare n. 3 del 14 febbraio 2019, la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito chiarimenti in merito alle innovazioni introdotte dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali a decorrere dall'anno 2019.

In particolare l'art. 1 commi da 819 a 826 della Legge n. 145/2018, nel dare attuazione alle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha sancito il definitivo superamento del vincolo di finanza pubblica in vigore dal 2016 e, più in generale, delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali e pertanto, ai sensi dell'articolo 1, comma 821, della Legge 145/2018, gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo e prevede che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, utilizzano il risultato di amministrazione ed in fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal D.Lgs. 118/2011 relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili.

Tali enti territoriali, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, che costituiscono principi

fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli art. 117 terzo comma e 119 secondo comma della Costituzione.

Le principali innovazioni sono le seguenti:

- il ricorso all'equilibrio di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: gli enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Tale informazione è desunta per ciascun anno dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione, previsto dall'allegato 10 del citato decreto legislativo n. 118/2011 (comma 821);
- il superamento delle norme sul pareggio di bilancio di cui ai commi 465 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 232/2016 (comma 823);
- la cessazione degli obblighi di monitoraggio e certificazione di cui ai commi 469 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 232/2016 (comma 823);
- la cessazione della disciplina in materia di intese regionali a patti di solidarietà e dei loro effetti anche pregressi.

Ai fini della verifica degli equilibri di finanza pubblica, ciascun ente, in sede di rendiconto, deve dimostrare attraverso il prospetto "Verifica degli equilibri" di cui al citato allegato 10, un risultato di competenza non negativo.

La commissione Arconet nella seduta del 19 giugno 2019, ha approvato la versione dello schema di decreto che aggiorna l'allegato n. 10) del rendiconto e ritiene attribuire per l'esercizio 2019 natura conoscitiva ai saldi riguardanti "l'equilibrio di bilancio" e "l'equilibrio complessivo", fermo restando l'obiettivo di individuare eventuali difficoltà applicative da parte degli enti, nonché la possibilità di semplificare i prospetti.

Nella previsione 2021-2023 si rileva che:

- l'equilibrio di parte corrente è stato raggiunto senza l'applicazione degli oneri di urbanizzazione alla spesa corrente;
- per l'equilibrio di parte corrente non è stato applicato avanzo di amministrazione presunto anno 2020.